



**COMUNE di TORTORICI**  
(Messina)

**DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE**  
**N. 94 Reg. in data 13-08-2019**

Documento informatico formato e depositato in conformità alle disposizioni del CAD

OGGETTO:

**LINEE GUIDA DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE N. 12 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI E PUBBLICATE NELLA GAZZETTA UFFICIALE - SERIE GENERALE N. 264 DEL 13 NOVEMBRE 2018. DETERMINAZIONI**

L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di Agosto alle ore 09:45 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI/ASSENTI
<b>GALATI SARDO EMANUELE</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>FORACI LUISA</b>	<b>Vice sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>AGOSTINO NINONE MAURO</b>	<b>Assessore Anziano</b>	<b>Presente</b>
<b>PATERNITI BARBINO CARMELO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>PATERNITI MARTELLO CARMELA</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>

**Totale presenti**                    **5**

**Totale assenti**                    **0**

Assiste alla seduta il VICE SEGRETARIO RENATO GIUSEPPE MERLINA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, EMANUELE GALATI SARDO nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**LA GIUNTA MUNICIPALE**

**VISTA** la proposta di deliberazione n. **124/2019** firmata digitalmente da Galati Sardo Emanuele in documento elettronico separato, allegato al fascicolo elettronico di questo provvedimento, che qui di seguito si riproduce:

**Premesso** in data 19/04/2016 è entrato in vigore nuovo Codice dei contratti, di cui al D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

**Rilevato** un'importante novità del nuovo Codice dei contratti si rinviene nell'espressa qualificazione dell'incarico di rappresentanza in giudizio dell'Ente quale appalto di servizi;

**Visto:**

- l'articolo 4 del menzionato Codice, che dispone che l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del nuovo Codice, deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;
- il successivo art. 17, rubricato “Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi”, il quale stabilisce che:

*“1. Le disposizioni del presente Codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: (...) d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni; 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai; 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri”;*

**Considerato** dal combinato disposto delle richiamate disposizioni normative emerge come l'affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso non possa più essere gestito *intuitu personae*, ma vada invece effettuato nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, imponendo la definizione di una procedura che consenta il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

**Rilevato** che con il nuovo Codice dei contratti l'inquadramento del singolo incarico di patrocinio legale viene annoverato come appalto di servizi dal menzionato art. 17;

**Preso atto**, pertanto, che la rinnovata qualificazione giuridica implica una revisione del procedimento di affidamento alla luce del nuovo Codice;

**Richiamati** i seguenti ulteriori articoli del D. Lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.:

- art. 36, comma 2, lett. a), che prevede che le Stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- art. 37, comma 1, che stabilisce che le Stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisti e negoziazioni, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisto di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00;

**Vista** la consultazione *online* dell'ANAC su "Affidamento dei servizi legali" del 10/04/2017, con invio contributi entro il 10/05/2017;

**Tenuto conto** che il Comune di Tortorici è sprovvisto di Ufficio legale;

**Ritenuto** pertanto, necessario ed opportuno formulare i necessari indirizzi in ordine al conferimento degli incarichi legali di cui all'art. 17, comma 1 lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016, per i quali si rimanda alla parte dispositiva del presente atto;

**Dato atto** che la certezza del corrispettivo dovuto dal legale incaricato è indispensabile per la corretta assunzione degli impegni di spesa sul bilancio comunale, in quanto consente di evitare la formazione di debiti fuori bilancio oltre che a consentire all'Ente di valutare il rapporto tra il beneficio nell'intraprendere un'azione legale e le spese da sostenere per l'espletamento della stessa;

**Ritenuto** di attivare la procedura per l'istituzione di un elenco di Avvocati da utilizzare, in applicazione a quanto disposto dai nuovi principi afferenti alla gestione dei servizi esclusi di cui all'art. 17 del D. Lgs n. 50/2016 – Nuovo Codice dei Contratti – per il conferimento degli incarichi legali giudiziali e stragiudiziali;

**Viste** le Linee Guida ANAC n. 12 relative all'affidamento dei servizi legali, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 907 del 24/10/2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 264 del 13 novembre 2018 ed in vigore dal 28 novembre 2018.

**Tenuto conto che** sulla base delle predette Linee Guida n. 12:

- *“Il possesso di inderogabili requisiti di moralità da parte dei soggetti che a qualunque titolo concorrono all'esecuzione di appalti pubblici rappresenta un fondamentale principio di ordine pubblico, che trova applicazione anche negli affidamenti riguardanti contratti in tutto o in parte esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici. Esso risponde, infatti, all'esigenza di assicurare l'affidabilità del soggetto che contratta con la pubblica amministrazione. Pertanto, per i servizi legali di cui all'articolo 17 del Codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante può non esigere il medesimo rigore formale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e gli stessi vincoli procedurali ma ha comunque l'obbligo di verificare in concreto il possesso da parte dei concorrenti dei requisiti generali di cui al citato articolo 80. Nel caso in cui l'amministrazione abbia provveduto alla costituzione di un elenco di professionisti, tale verifica va effettuata in occasione delle specifiche procedure per cui i soggetti iscritti nell'elenco sono interpellati, ferma restando la facoltà della stazione appaltante di verificare il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80, autocertificati dall'interessato nell'istanza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre n.445, anche ai fini dell'iscrizione nell'elenco”;*
- *come indicato al par. 3.1.3 delle Linee Guida in argomento, “rientra nelle migliori pratiche per l'affidamento dei servizi legali di cui all'art. 17 del Codice dei contratti pubblici la costituzione di elenchi di professionisti, eventualmente suddivisi per settore di competenza, previamente costituiti dall'amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta, pubblicati sul proprio sito istituzionale. In tal modo, infatti, l'amministrazione può restringere tra essi il confronto concorrenziale al momento dell'affidamento, con effetti positivi in termini di maggiore celerità dell'azione amministrativa. Affinché la costituzione di un elenco di professionisti sia conforme ai principi di cui all'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici è necessario che l'amministrazione pubblichi sul proprio sito istituzionale un avviso, finalizzato a sollecitare manifestazioni di interesse per essere inseriti nell'elenco, nel quale sono indicati i requisiti richiesti per l'iscrizione, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco. Sarebbe auspicabile che la comunicazione della pubblicazione dell'avviso fosse trasmessa anche al Consiglio dell'Ordine del Tribunale nel cui circondario ha sede l'amministrazione, al fine di rafforzare la pubblicità della notizia. L'iscrizione dei soggetti interessati, provvisti dei requisiti richiesti e analizzati sulla base dei curricula o da sintetiche schede riepilogative della carriera professionale, deve essere consentita senza limitazioni né temporali, né quantitative. Allo scopo di contemperare i principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, la stazione appaltante può prevedere che l'elenco sia ristretto e*

*limitato ai professionisti che soddisfano al meglio, sulla base di criteri di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione previsti nell'avviso, le esigenze dell'amministrazione. In ogni caso, l'elenco dovrà favorire un effettivo confronto concorrenziale, essere pubblicato sul sito istituzionale e ammettere la possibilità di modifiche, integrazioni e nuove iscrizioni”;*

**Considerato** che per quanto precede, alla luce della nuova normativa, l'affidamento dell'incarico legale non potrà che essere atto di natura gestionale di esclusiva competenza del Responsabile di Settore, permanendo in capo alla Giunta Municipale la decisione di costituirsi/resistere in giudizio;  
**Viste** le deliberazioni di Giunta Comunale n. 33 del 26/04/2016 e n. 103 del 07/12/2016.

**Visto:**

- lo Statuto Comunale;
- l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- il TUEL n. 267/2000 e s.m.i.

## **SI PROPONE**

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di prendere atto delle Linee Guida ANAC n. 12 relative all'affidamento dei servizi legali, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 907 del 24/10/2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 264 del 13 novembre 2018 ed in vigore dal 28 novembre 2018.
3. Di approvare i seguenti indirizzi per la formazione di un Albo di Avvocati da utilizzare per l'affidamento di incarichi per la rappresentanza e difesa del Comune di Tortorici (ME), nonché per l'eventuale individuazione di arbitri per questioni deferite a Collegi Arbitrali.
4. Di costituire, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, un elenco di avvocati ai quali affidare, per il patrocinio dell'Ente, nelle correlate attività giudiziali e stragiudiziali, incarichi legali, fermo restando la validità di quello già approvato con Determina del Responsabile del Settore 1° n. 361 del 16/04/2019.

## **Requisiti richiesti**

Possono presentare istanza di iscrizione all'Albo degli Avvocati del Comune di Tortorici (ME), liberi professionisti, singoli o associati, regolarmente iscritti all'ordine professionale del Foro di appartenenza in possesso dei seguenti requisiti:

1. Abilitazione all'esercizio della professione forense con indicazione della data di conseguimento dell'abilitazione stessa;
2. Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
3. Assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non diversamente risolvibile;
4. Assenza, in qualità di difensore di altre parti, di patrocini in corso per cause promosse contro la Stazione Appaltante, trattandosi di requisito che recepisce il principio di prevenzione dei conflitti di interessi contrapposti, sancito dall'art. 24 del Codice deontologico forense, nonché di cause di incompatibilità;
5. Assenza di procedimenti disciplinari, provvedimenti sanzionatori o di sospensione relativi all'esercizio della professione;
6. Aver maturato specifica esperienza nell'ambito della sezione in cui viene richiesta l'iscrizione.

## **Modalità di iscrizione all'Albo**

L'Albo è diviso in cinque distinte sezioni: amministrativo, civile, penale, lavoro e tributario.

È possibile esprimere più competenze, richiedendo l'iscrizione in non più di tre sezioni dell'Albo. L'iscrizione all'Albo avviene in ordine alfabetico. Resta ferma la facoltà per l'Ente di verificare, in qualunque momento, il possesso di tutti i requisiti dichiarati nell'istanza di iscrizione.

Laddove si riscontri la carenza di uno o più requisiti richiesti verrà disposta la cancellazione dall'Albo. L'iscrizione all'Albo non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di Tortorici né l'attribuzione di alcun diritto dell'iscritto in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi.

I professionisti facenti parte di studi associati sono tenuti a presentare la domanda singolarmente, specificando se la domanda è presentata in nome proprio o per conto dello studio associato. In quest'ultimo caso, i requisiti verranno verificati in capo a tutti gli associati.

La formazione dell'Albo non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di merito, ma costituisce l'individuazione di avvocati da consultare ai quali affidare incarichi professionali.

L'iscrizione dei soggetti interessati provvisti dei requisiti richiesti sarà consentita senza limitazioni né temporali né quantitative.

I professionisti inseriti nell'Albo Comunale possono essere cancellati qualora:

- a. inoltrino specifica richiesta di cancellazione al Comune;
- b. abbiano tenuto comportamenti inequivocabilmente non diligenti nell'espletamento di incarichi ricevuti e fatta salva ogni altra conseguenza di legge, nel caso in cui abbiano arrecato danni al Comune;
- c. si costituiscano in giudizio contro l'Ente e, comunque, nei casi di conflitto di interesse;
- d. abbiano perso i requisiti necessari per l'iscrizione;
- e. abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad incarico proposto dal Comune.

### **Criterio di affidamento degli incarichi**

L'incarico professionale, a seguito della costituzione/resistenza in giudizio disposta con atto della Giunta Municipale, viene affidato al professionista iscritto all'Albo con determinazione del Responsabile del Settore 1° Amministrazione Generali, Contabilità e Tributi, nel rispetto delle previsioni del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del medesimo decreto, tenendo conto dei seguenti principi:

- consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarità con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento;
- esperienza e competenza tecnica nella materia oggetto di contenzioso, risultanti dal curriculum presentato;
- pregressa proficua collaborazione con il Comune in relazione alla medesima questione oggetto di contenzioso;
- importo del preventivo di spesa presentato all'Ente, nel caso in cui per l'affidamento di uno specifico incarico, sia possibile riscontrare una sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali;
- principio di rotazione degli incarichi tra professionisti iscritti nell'elenco.

In ogni caso il Comune si riserva la possibilità di rivolgersi a professionisti diversi da quelli iscritti all'Albo in caso di giudizi di particolare gravità e complessità ovvero materie di natura specialistica che richiedono elevata e specifica competenza, ferma restando la verifica dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

Con riferimento alla nomina di arbitri per giudizi deferiti a Collegi Arbitrali, si specifica che i professionisti dovranno essere scelti preferibilmente tra coloro che sono iscritti all'Albo speciale dei patrocinatori davanti alle Giurisdizioni superiori, ferma restando la facoltà del Comune di nominare funzionari dell'Ente qualora il grado di complessità della controversia lo consenta.

### **Disciplinare di incarico**

Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito disciplinare di incarico legale in cui verrà previsto l'impegno a rendere noto all'Amministrazione, il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell'incarico alla sua conclusione, le spese a carico dell'Ente per l'incarico affidato e le modalità di

pagamento.

Il professionista si impegnerà a far pervenire all'Amministrazione il proprio preventivo come da importo preconcordato, comprensivo di oneri, spese e compenso professionale, nonché a comunicare gli estremi della polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione.

L'indicazione del valore della causa dovrà essere sempre determinato.

Nel caso in cui il valore sia indeterminabile, l'onorario verrà concordato e pattuito per iscritto tra il professionista stesso e il Responsabile del Settore 1° Amministrazione Generale, Contabilità e Tributi in sede di conferimento dell'incarico e tenuto conto della complessità (bassa, media, alta, di particolare importanza).

In ogni caso, il riconoscimento degli onorari al professionista esterno, dovrà, tenere conto del criterio del cd. "equo compenso", nonché dei valori minimi tariffari di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i., con eventuale proposta di riduzione liberamente concordata e pattuita tra le parti.

Essendo il Comune di Tortorici in stato di dissesto finanziario, dichiarato con deliberazione di C.C. C.C. n. 47 del 07/10/2016, il compenso professionale sarà determinato applicando valori minimi tariffari di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i., al quale sarà applicato una riduzione del 15%, nel caso di esito parzialmente favorevole alla lite, e del 20% nei casi soccombenza, estinzione o abbandono del giudizio.

La somma che dovrà essere eventualmente corrisposta a titolo di acconto per spese ed onorario, non dovrà superare il 20% del valore totale.

Le liquidazioni avvengono previa presentazione di fattura. La relativa parcella dovrà specificare e dettagliare le voci di tariffa professionale applicata.

Il legale si impegna a:

- rappresentare preventivamente e per iscritto con apposita richiesta l'insorgere di motivi che implicino la necessità inderogabile di un aumento del preventivo di spesa con la quantificazione di eventuali aumenti delle spettanze dovuti esclusivamente ad una maggiore e non prevedibile attività professionale o a maggiori spese non previste al momento del conferimento dell'incarico, da comprovare a mezzo di idonea documentazione. In mancanza di detta espressa richiesta e conseguente accettazione da parte dell'Ente nessuna maggiore pretesa potrà essere vantata dal professionista;
  - relazionare costantemente l'Ente sull'attività svolta, sullo stato della causa, inviando gli atti propri e della controparte, i provvedimenti giudiziari, le copie dei verbali di udienza;
  - non assumere, per tutta la durata dell'incarico, incarichi di rappresentanza e difesa contro il Comune di Tortorici, né incarichi di consulenza in contrasto con gli interessi dell'Ente;
  - osservare le norme vigenti in tema di anticorruzione e trasparenza.
5. Di demandare al Responsabile del Settore 1° Amministrazione Generale, Contabilità e Tributi la predisposizione degli atti conseguenti alla presente deliberazione.
  6. Di dare atto che l'Albo sarà costituito a seguito di apposito avviso da pubblicarsi sul sito web istituzionale e da comunicarsi all'Ordine degli Avvocati nel cui circondario ha sede il Comune al fine di rafforzare la pubblicità della notizia.
  7. Di dare atto che con l'approvazione della presente proposta di deliberazione sono abrogate tutte le norme che siano in contrasto con la stessa, con specifico riferimento alle disposizioni di cui alle deliberazioni di Giunta Comunale n. 33 del 26/04/2016 e n. 103 del 07/12/2016.
  8. Di dichiarare la proposta di deliberazione immediatamente esecutiva, vista l'urgenza di procedere in merito.

**VISTI** i pareri dei responsabili interessati, rilasciati ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91, come risulta dagli atti allegati;

**RITENUTA** la proposta meritevole di approvazione;

**VISTO** l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;



Ad unanimità di voti espressi mediante scrutinio palese;

**DELIBERA**

Approvare l'allegata proposta di deliberazione di cui in premessa;  
Dare atto che la sottoscrizione della presente deliberazione e degli atti allegati è resa mediante firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (C.A.D.);

**LA GIUNTA MUNICIPALE**

Ad unanimità di voti espressi mediante scrutinio palese;

**DELIBERA**

Dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91 e ss.mm.ii., stante l'urgenza di provvedere in merito;

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

**II PRESIDENTE**  
**EMANUELE GALATI SARDO**

**L'ASSESSORE ANZIANO**  
**MAURO AGOSTINO NINONE**

**IL VICE SEGRETARIO**  
**RENATO GIUSEPPE MERLINA**

Firme apposte in forma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

La stampa del presente documento, costituisce copia analogica del documento informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione, in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

---